



COMUNICATO UFFICIALE N. 273
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 334/AA e n. 335/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 523 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Zlatan IBRAHIMOVIĆ, Romelu LUKAKU BOLINGOLI, e delle società A.C. MILAN S.p.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ, calciatore della società A.C. Milan S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, verso la fine del primo tempo della gara di Coppa Italia, Inter – Milan, disputata allo Stadio San Siro in data 26 gennaio 2021, tenuto un comportamento antisportivo, indirizzando nei confronti del calciatore avversario, Sig. Lukaku, frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;

LUKAKU BOLINGOLI ROMELU, calciatore della società FC Internazionale Milano S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, verso la fine del primo tempo della gara di Coppa Italia, Inter – Milan, disputata allo Stadio San Siro in data 26 gennaio 2021, tenuto un comportamento antisportivo, indirizzando nei confronti del calciatore avversario, Sig. Ibrahimović, frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato;

FC INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Zlatan IBRAHIMOVIĆ, Romelu LUKAKU BOLINGOLI, dal Procuratore Speciale Avv. Lorenzo Cantamessa per conto delle società A.C. Milan S.p.a., e dal Procuratore Speciale Avv. Angelo Capellini per conto della società F.C. Internazionale Milano S.p.a.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Zlatan IBRAHIMOVIĆ, di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Romelu LUKAKU BOLINGOLI, di € 2.000 (duemila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A. da devolvere all'Associazione CAF con obbligo di rendicontazione alla FIGC, di € 1.250

(milleduecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. da devolvere all'Associazione CAF con obbligo di rendicontazione alla FIGC;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 335/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Giovanni CAFFO, Francesco BILOTTA, Pasquale SOTTILOTTA, e delle società U.S. VIBONESE CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO, Presidente e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo zero (T0) all'avvio degli allenamenti collettivi fissato dalla società nella giornata del 22/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di 6 calciatori in data 28/10/20, di un calciatore in data 01/11/20, del Presidente, del Team Manager, di un Tecnico e 3 tesserati in data 03/11/20, di un calciatore in data 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 23/11/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nelle docce, collocate all'interno degli spogliatoi, la prescritta aerazione e ventilazione forzata; per aver consentito o, comunque, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte a garantire la presenza di un percorso dedicato al

trasporto dei materiali sporchi e puliti, consentendo o, comunque, non impedendo al personale addetto di trasportare la cesta che li conteneva all'interno degli spogliatoi ed in presenza dei calciatori, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

FRANCESCO BILOTTA, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo zero (T0) all'avvio degli allenamenti collettivi fissato dalla società nella giornata del 22/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di 6 calciatori in data 28/10/20, di un calciatore in data 01/11/20, del Presidente, del Team Manager, di un Tecnico e 3 tesserati del 03/11/20, di un calciatore in data 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 23/11/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nelle docce, collocate all'interno degli spogliatoi, la prescritta aerazione e ventilazione forzata; per aver consentito o, comunque, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte a garantire la presenza di un percorso dedicato al trasporto dei materiali sporchi e puliti, consentendo o, comunque, non impedendo al personale addetto di trasportare la cesta che li conteneva all'interno degli spogliatoi ed in presenza dei calciatori, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

FRANCESCO SOTTILOTTA, Medico Sociale tesserato per la società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo zero (T0) all'avvio degli allenamenti collettivi fissato dalla società nella giornata del 22/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di 6 calciatori in data 28/10/20, di un calciatore in data 01/11/20, del Presidente, del Team Manager, di un Tecnico e 3 tesserati del 03/11/20, di un calciatore in data 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 23/11/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nelle docce, collocate all'interno degli spogliatoi, la prescritta aerazione e ventilazione forzata; per aver consentito o, comunque, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte a garantire la presenza di un percorso dedicato al trasporto dei materiali sporchi e puliti, consentendo o, comunque, non impedendo al personale addetto di trasportare la cesta che li conteneva all'interno degli spogliatoi ed in presenza dei calciatori, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco BILOTTA, Pasquale SOTTILOTTA, e Giuseppe Giovanni CAFFO in proprio, e in qualità di legale rappresentante della società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.190 (millecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe Giovanni CAFFO, di € 595,00 (cinquecentonovantacinque/00) di ammenda per il Sig. Francesco BILOTTA, di € 595,00 (cinquecentonovantacinque/00) di ammenda per il Sig. Pasquale SOTTILOTTA, e di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00) per la società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina